



## Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)

Tel. 0187-421814 - Fax 06-98380115

Cell. 329-0692863

e-mail: [nazionale@conapo.it](mailto:nazionale@conapo.it)

sito internet [www.conapo.it](http://www.conapo.it)

Roma, 23 Agosto 2018

**Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco**

**Dott. Ing. Gioacchino GIOMI**

**e, p.c. Al Sottosegretario di Stato per l' Interno**

**Sen. Stefano CANDIANI**

**Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco**

**del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile**

**Prefetto Bruno FRATTASI**

**Al Direttore Centrale per l'Emergenza, il Soccorso Tecnico e l'AIB**

**Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Difesa Civile**

**Dott. Ing. Giuseppe ROMANO**

**Al Direttore Centrale per la Formazione**

**Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Difesa Civile**

**Dott. Ing. Emilio OCCHIUZZI**

**All'Ufficio III – Relazioni Sindacali**

**Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ.**

**Dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI**

**Prot. n. 154/18**

**Oggetto: Requisiti per l'accesso al corso Fluviale/Alluvionale (corso SAF 1A o SAF BASICO).**

**Richiesta urgente chiarimenti a tutela della sicurezza sul lavoro e a tutela dei Responsabili delle Operazioni di Soccorso (ROS) .**

Questa organizzazione sindacale CONAPO, con nota prot. n. 70/18 datata 24/04/2018 ([vedasi allegato n.1](#)) aveva richiesto chiarimenti in merito alle diverse posizioni assunte dall'amministrazione in merito al requisito SAF necessario per poter partecipare ai corsi di Soccorso Fluviale/Alluvionale.

L'Ufficio III – Relazioni Sindacali del Dipartimento ci ha risposto con nota prot. dipvfvf 0009229 datata 22/05/2018 ([vedasi allegato n. 2](#)) trasmettendo un appunto della Direzione Centrale per la Formazione in merito al quale il CONAPO rappresenta la propria insoddisfazione circa le motivazioni addotte in risposta a quanto da noi contestato.

Nella risposta dell' Amministrazione si cita la circolare EM 10/2015, che in realtà non ha potuto ancora trovare applicazione proprio a causa della riconosciuta inadeguatezza delle previsioni in essa contenute rispetto alla relazione intercorrente fra i livelli SAF 1a e 1b ed il nuovo SAF Basico.

Proprio in funzione della inadeguatezza di tale circolare l'amministrazione ha da tempo avviato un percorso di revisione tecnica che è tutt'ora in corso di svolgimento presso il Tavolo Tecnico per la Formazione di cui all' articolo 29 del D.P.R. 07.05.2008, pertanto in questo momento se il Saf 1A non viene piu accettato, il Saf Basico non è pronto in quanto **non esiste una definizione operabile del livello SAF Basico**. Siamo in un momento che non sarebbe dovuto esistere in un Corpo che si occupa di soccorso pubblico, in quanto non siamo nemmeno in fase di "transizione" ma in pericolosa fase di "vacanza di regolamentazione".

Non trova poi riscontro l'affermazione contenuta nella risposta secondo la quale per i percorsi formativi DOS e USAR, **esisterebbe una deroga (?)**, infatti, le note emesse dalla DCF, (che si vorrebbero fare assurgere al rango di deroga) altro non sono che espedienti atti a soddisfare l'esigenza del momento nel tentativo di aggiustare un impianto mal fatto.

**Si tratta di documenti privi di qualsiasi logica di armonizzazione con il contesto nel quale sono inseriti, nei quali risultano del tutto assenti le prioritarie considerazioni tecniche e di sicurezza.** Infatti, appaiono paradossali le ondivaghe e diverse determinazioni dell'amministrazione quando, ad esempio, per la qualificazione USAR ritiene sufficiente qui il solo SAF 1°. Il tragico evento del crollo del ponte a Genova ne ha dato un chiaro esempio.

Il CONAPO chiede quindi di invitare la DCF ad esplicitare le caratteristiche di esposizione al rischio degli operatori DOS ed USAR argomentando le ragioni in virtù delle quali è stata concessa la "deroga".

Il CONAPO chiede anche di invitare la DCF a formulare un elenco dei corsi per partecipare ai quali è sufficiente il livello SAF 1A invece del Basico, visto che si ritiene debba essere garantito a tutti pari trattamento.

Su quanto detto, si evidenzia che la previsione che per alcuni corsi possa essere sufficiente il livello SAF 1A costituisce una chiara dimostrazione di come il nuovo livello SAF sia basico solo di nome e dimostrazione di quanto il progetto in corso di revisione sia distonico rispetto alle necessità operative del Corpo.

In ogni caso stante il fatto che codesta Amministrazione, nella risposta ([vedasi allegato n. 2](#)) ha testualmente affermato che **"il personale con la sola abilitazione SAF 1A non possiede i requisiti per poter essere ammesso alla frequenza del Corso SFA"** ci preme porre attenzione in merito alle eventuali responsabilità dei RR.O.S. negli scenari operativi con caratteristiche Fluviali/Alluvionali. Infatti è necessario chiarire, alla luce della suesposta affermazione, se gli attuali soccorritori Fluviale/Alluvionale, siano da considerarsi ancora operativi pur se in possesso del solo SAF 1A o debbano prima essere aggiornati al nuovo livello SAF Basico (in coerenza con le ultime disposizioni).

**Questo problema, nasce dall'aver improvvidamente inserito il livello SAF Basico nei requisiti di ammissione ai corsi, prima che tale livello SAF esistesse nella realtà e solo sul documento di riordino della materia ([non condiviso e non firmato dal Conapo](#)) !**

**Stante le responsabilità in ballo e la delicata materia della sicurezza sul lavoro, il CONAPO chiede di sapere con urgenza se il personale già con abilitazione Fluviale/Alluvionale, in possesso del solo SAF 1A può essere considerato a questo punto pienamente operativo quale soccorritore Fluviale/Alluvionale e se i Comandanti Provinciali e i Capi Partenza sono esonerati da responsabilità in caso di loro impiego operativo in tali scenari.**

In ultimo è di tutta evidenza che questo stallo sta creando ritardi nella formazione del personale SFA ed altre qualificazioni in cui è necessario acquisire le abilità SAF propedeutiche, costringendo il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ad avere potenzialità operative ridotte fino alla definizione dei livelli di abilitazione necessari da acquisire, oltre che sperperare denaro pubblico con la sospensione dei corsi richiamati dalla nota CONAPO citata in epigrafe, che dovranno essere celebrati ex-novo.

Il Dipartimento ha creato una situazione di enorme zona grigia nella quale se tutto va bene non ci sono problemi, ma quando emerge un problema si rischia che la colpa venga attribuita al personale che stava operando e ai responsabili delle operazioni di soccorso.

Per quanto sopra, il Conapo chiede un immediato riscontro, riservandosi ogni azione utile alla tutela del personale operativo, con particolare riferimento a quello ROS e SFA.

Distinti Saluti.

Il Segretario Generale  
CONAPO Sindacato Autonomo VVF  
I.A. Antonio Brizzi  
firma digitale



**Allegati: n. 2 come citati nel testo**



# CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

OBIETTIVO CO.NA.PO. 50 % + 1



## Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)  
Tel. 0187-421814 - Fax 06-98380115  
Cell. 329-0692863  
e-mail: [nazionale@conapo.it](mailto:nazionale@conapo.it)  
sito internet [www.conapo.it](http://www.conapo.it)

Roma, 24 Aprile 2018

**Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco**  
**Dott. Ing. Gioacchino GIOMI**

**e, p.c. Al Ministro dell' Interno**  
**Sen. Marco MINNITI**

**Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco**  
**del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile**  
**Prefetto Bruno FRATTASI**

**Al Direttore Centrale per l'Emergenza, il Soccorso Tecnico e l'AIB**  
**Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Difesa Civile**  
**Dott. Ing. Giuseppe ROMANO**

**Al Direttore Centrale per la Formazione**  
**Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Difesa Civile**  
**Dott. Ing. Emilio OCCHIUZZI**

**All'Ufficio III – Relazioni Sindacali**  
**Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ.**  
**Dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI**

**Prot. 70/18**

**Oggetto: Requisiti per l'accesso al corso Fluviale/Alluvionale - richiesta urgente chiarimenti.**

Con nota prot. n. n° 0006963 del 13-04-2018, la S.V. ha disposto l'interruzione della frequenza al corso in oggetto del personale della Regione Puglia in possesso dell'abilitazione al livello SAF 1a e privo di quella al livello SAF 1b, prevedendo il completamento del percorso formativo successivamente all'acquisizione del SAF Basico.

A tale proposito si rileva inizialmente che le caratteristiche del corso in predicato impongono la consecutività delle due settimane di frequenza impedendo, per ragioni didattiche e di sicurezza, il recupero nei termini indicati nella nota di cui sopra.

Quale motivazione del provvedimento viene citata la previsione contenuta nella normativa di riordino del C.N.VV.F. secondo la quale, per l'accesso al corso in oggetto è richiesto il possesso dell'abilitazione al SAF Basico.

Peccato però che quanto previsto nel riordino del Corpo in relazione alle qualificazioni SAF al momento non è stato ancora attuato. In particolare l'Amministrazione, avendo riconosciuto che la previsione di considerare il SAF Basico la semplice unione dei livelli 1a e 1b non è confacente alle esigenze del Corpo, ha avviato un percorso di ridefinizione del livello attraverso l'opera del Tavolo tecnico paritetico per la formazione istituito presso la DCF.


I lavori del Tavolo sono in fase di ultimazione ed a questi dovrà seguire un adeguato periodo di sperimentazione, ragione per cui è possibile affermare che la transizione al nuovo livello SAF Basico non è certo imminente.

Stante la descritta situazione, preceduta da alcuni anni di grave paralisi dell'attività di formazione SAF, dall'emanazione del Riordino ad oggi, l'accesso ai corsi Fluviale/Alluvionale è sempre avvenuto (anche dopo il riordino) con il possesso del livello 1a, così come anche per gli altri percorsi formativi nei quali è attualmente richiesto il possesso del SAF Basico. Anche in Puglia il precedente corso Fluviale/Alluvionale ha visto in maggioranza la partecipazione di personale con abilitazione SAF 1a, così come nel resto del territorio nazionale.

A ben vedere la problematica in questione è nata dall'inserimento del livello SAF Basico al posto del livello 1a nelle circolari di regolamentazione dei diversi percorsi formativi, sebbene si

sapesse chiaramente che fosse ancora in corso la revisione dello stesso. E' stato cioè chiesto il possesso di un titolo sostanzialmente ancora inesistente, perché in corso di riprogettazione, del quale nessuno poteva essere provvisto! Nel momento in cui, a causa dello stato di agitazione indetto da un'organizzazione sindacale confederale, l'Amministrazione ha dovuto fornire indicazioni in merito, per motivi che non si conoscono è stato totalmente ignorato quanto fatto fino a quel momento e si è tornati indietro fino al giorno dell'emanazione del riordino, risolvendo la questione con la mera citazione del disposto, che però nel frattempo la stessa Amministrazione aveva concretamente riconosciuto inapplicabile provvedendo ad avviarne la revisione.

**Ma vi è di più, è lo stesso Direttore Centrale per la Formazione ad affermare nella nota DCFORM prot. 0009592 del 26/3/2018, ad affermare l'esatto contrario ....**



Appare quindi singolare (per essere educati ...) che a distanza di nemmeno un mese il Capo del Corpo, sentito proprio il medesimo Direttore Centrale per la Formazione disponga il contrario, a danno del personale interessato e già avviato al corso di formazione (poi interrotto a metà) e in modo totalmente incoerente, non solo rispetto alle indicazioni del Direttore Centrale per la Formazione ma anche rispetto a quanto attuato negli ultimi anni.

Di fatto, quanto disposto dal Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nella nota prot. n° 0006963 del 13-04-2018 apre importanti ambiti di incertezza nella gestione del personale già formato Fluviale/Alluvionale ma in possesso della sola abilitazione SAF 1a, in particolare di quello che ha conseguito l'abilitazione successivamente al Riordino del Corpo. Lo stesso accade per tutte le qualificazioni per le quali è previsto il possesso del livello SAF Basico.

Si tratta di una questione di non poco conto anche in relazione alle responsabilità legate all'impiego operativo di tale personale.

E' palese infatti che se la disposizione del Capo del Corpo si fonda su valutazioni sostanziali, debba trovare applicazione generale, con i conseguenti devastanti effetti sulla capacità operativa del Corpo in questo delicato settore ed in tutti quelli coinvolti.

Per quanto sopra, il Co.Na.Po. chiede che nelle more dell'applicazione del provvedimento di Riordino in ambito Fluviale/Alluvionale, ed in particolare della perfetta definizione del livello SAF Basico e del relativo periodo di sperimentazione, l'accesso ai corsi Fluviale/Alluvionale sia consentito con il possesso del livello SAF 1a, in coerenza con quanto avvenuto fino ad ora. A seguito di tale istanza si chiede di provvedere senza ritardi al recupero del personale colpito dalla sospensione del corso Puglia, riammettendo lo stesso ad una nuova frequentazione dell'intero percorso formativo.

Si chiede comunque che venga chiarito con immediatezza il quadro regolamentare inerente la questione descritta, anche alla luce di quanto sancito dal Direttore Centrale per la Formazione nella nota succitata (DCFORM 0000006963 del 13-04-2018), e che vengano fornite alle strutture periferiche del Corpo indicazioni operative chiare e formali, anche in funzione del fatto che le Direzioni Regionali VV.F. stanno mutando il loro operato, mutuandolo alle recenti disposizioni da Lei impartite (solo alla Puglia), escludendo il personale in possesso del solo SAF 1a dai corsi Fluviale/Alluvionale.

Si resta in attesa di urgente riscontro.  
Distinti Saluti.

Il Segretario Generale  
CONAPO Sindacato Autonomo VVF  
I.A. Antonio Brizzi  
firma digitale







# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

p.c. Alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per la PUGLIA  
Alla Direzione Centrale per la Formazione  
Alla Direzione Centrale per l'Emergenza

TRASMESSO VIA PEC

**Oggetto:** Corso regionale SFA - Regione Puglia. Terni 9/4/ 2018 – 20/4/2018.

In relazione al corso in oggetto, preso atto che è stato ammesso a partecipare anche personale in possesso del solo livello SAF fase 1A, e in particolare 1 unità del comando di Foggia, 1 unità del comando di Lecce e 2 unità del comando di Taranto, mentre le restanti 8 unità partecipanti sono in possesso del livello SAF 1B, sentito il Direttore Centrale per la Formazione e il Direttore Centrale per l'Emergenza sui requisiti minimi per l'ammissione al corso SFA previsti dalle disposizioni in materia, che prevedono che il solo livello SAF 1A non sia sufficiente, si ritiene opportuno interrompere a decorrere dal 16/04/2018 la missione e la partecipazione al corso per personale in possesso del solo livello SAF 1A, significando che quest'ultimo dovrà essere ammesso al primo corso utile SAF basico, le cui procedure sono allo studio del tavolo tecnico insediato presso la Direzione Centrale per la Formazione, e successivamente completare il percorso formativo SFA con la partecipazione dalla seconda settimana, avendo già frequentata la prima.

Si prega di dare immediata comunicazione al personale interessato e al Direttore del corso.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE  
DEI VIGILI DEL FUOCO

(GIOMI)



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

All' Organizzazione Sindacale CONAPO  
[nazionale@conapo.it](mailto:nazionale@conapo.it)  
[conapo@pec.conapo.it](mailto:conapo@pec.conapo.it)

OGGETTO: Richiesta chiarimenti corso regionale SFA.  
(Nota n. 70 del 24 aprile 2018)

In riferimento alla nota indicata in oggetto, si trasmette l'unito appunto con gli elementi pervenuti dalla Direzione Centrale per la Formazione.

IL CAPO UFFICIO DI STAFF

Lanza Bucciari

## APPUNTO

### *Chiarimenti corso regionale SFA.*

La materia è disciplinata dalla circolare EM 12/2016 che indica i requisiti e le modalità per la formazione del soccorritore fluviale alluvionale SFA in un suo allegato.

Nella sopradetta circolare sono riportati i criteri per la effettuazione dei corsi di formazione nel settore ed in particolare sono definiti i requisiti obbligatori per l'ammissione al corso di formazione.

I requisiti obbligatori sono:

- 1) ATP
- 2) TPSS
- 3) livello di soccorritore SAF basico (in regola con i mantenimenti previsti).

Con circolare EM 10/2015, che è la circolare applicativa del riordino attinente il settore SAF, viene definito il soccorritore SAF basico (comprendente gli attuali livelli 1A e 1B) e inoltre nelle norme transitorie viene specificato che:

- a) il personale SAF attualmente abilitato ai vari livelli mantiene il ruolo ed i compiti attribuiti
- b) il personale già qualificato al livello SAF 1B viene inquadrato nella qualifica SAF basico.

Alla luce di quanto sopra si evince che il personale con la sola abilitazione SAF 1A non possiede i requisiti per poter essere ammesso alla frequenza del Corso SFA.

In particolare, nella circolare 12/2016 viene ribadito che il personale in possesso della qualifica SAF basico deve essere in regola con i mantenimenti che sono previsti proprio per il livello SAF 1B e non per il livello SAF 1A.

Le deroghe ai requisiti per l'accesso ai corsi DOS e ai corsi USAR sono state determinate in relazione alla esposizione al rischio di detti operatori e sono state opportunamente pubblicate a firma del Direttore Centrale della Formazione nonché del Direttore Centrale per l'Emergenza S.T. e A.B.

In merito al percorso formativo SAF Basico sono in corso di predisposizione i pacchetti didattici sulla base del manuale operativo presentato dalla Direzione Centrale per l'Emergenza S.T. e A.B. con il coinvolgimento di tutti gli istruttori SAF 1B.

Appena approntati saranno discussi al Tavolo Tecnico della Formazione per l'avvio della fase di formazione degli istruttori e degli operatori.